



Direzione Coesione Sociale
Settore Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche

**BANDO TRIENNALE 2015-16-17
EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI**

Piano Annuale 2017

**ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO
ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO**

per la realizzazione del Progetto” _____
_____”
ex D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013

L'Ente locale _____
(C.F. _____),
con sede in _____ (Prov. _____),
Via _____, n. _____, cap. _____,
nella persona di _____,
in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a _____ il ____ / ____ / _____,
residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, che ha trasmesso il Progetto
“ _____”,
a valere sui finanziamenti messi a disposizione in base al D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013.

PREMESSO

che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca prevede, all'articolo 10, che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2015-2016-2017, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

che il medesimo articolo 10, così come modificato dall'articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016;

che il decreto interministeriale del 23 gennaio 2015 ha individuato i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del D.L. 104/2013 e, all'articolo 1, comma 3 ha disposto che con successivo decreto interministeriale le Regioni saranno autorizzate alla stipula del mutuo;

che con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 160 del 16 marzo 2015 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'articolo 10 del D.L. 104/2013;

che con D.G.R n. 15-978 del 2 febbraio 2015 avente ad oggetto " Approvazione dei criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-2016-2017, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 – Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 21 gennaio 2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado" sono stati definiti i criteri per la redazione del piano in argomento e dei piani annuali 2015-2016-2017;

che con D.D. n. 47 del 3-2-2015 in esecuzione della D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 è stato approvato il testo del Bando e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze;

che, in esecuzione della predetta deliberazione, con D.D. n. 297/A15090 del 30/04/2015 e successiva D.D. n. 544/A15090 del 13/7/2015 è stato approvato il piano regionale degli interventi 2015-2016-2017 sulla base delle istanze pervenute e dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti;

che, con decreto n. 640 del 1° settembre 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177 bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350, l'utilizzo da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2016-2017, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto dei sopracitati decreti;

che il comma 512 dell'articolo 1 della legge 296/2006 autorizza l'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali;

che l'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che il debito derivante da operazioni di mutuo attivate dalle Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;

che con nota prot. n. DT 86895 di data 12/11/2015 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, ha dato il preventivo nulla osta allo schema di contratto di mutuo;

che con D.G.R. 45-2580 del 9-12-2015 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di contratto di mutuo predisposto dal MIUR e stabilito di procedere alla contrazione di un mutuo trentennale, dal 2015 al 2044, con oneri a carico dello Stato, di importo pari a Euro 64.672.328,00 di cui all'art. 10 decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104;

Dato atto che in data 30-12-2015 è stato sottoscritto il Contratto di Mutuo trentennale tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per € 64.672.328,00

Dato atto che il contratto di mutuo è stato da ultimo aggiornato con addendum sottoscritto in data 26-02-2019

Definizioni e interpretazioni

Si rimanda alle definizioni e interpretazioni contenute nel sopracitato Contratto di Mutuo in data 30-12-2015

CONSIDERATO

Il citato Contratto di Mutuo, con la firma del quale la Regione Piemonte si assume in nome e per conto degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti gli obblighi da esso derivanti, ed in particolare quelli di cui agli art. 6, art. 7.01 e art. 7.03;

necessario che gli Enti locali beneficiari ACCETTINO IL FINANZIAMENTO e sottoscrivano gli obblighi citati al paragrafo precedente mediante apposito Atto unilaterale d'obbligo predisposto dalla Regione Piemonte, da approvare con atto dell'Ente Locale beneficiario, sottoscrivere e inviare alla Regione Piemonte in occasione della 1° richiesta di erogazione e comunque entro il **1° febbraio 2020**;

che il mancato adempimento di quanto previsto al capoverso precedente comporta la decadenza dal piano annuale regionale e la segnalazione della causa di decadenza ai Ministeri competenti.

(f) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere costituenti il Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

(g) mantenere la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici costituenti il Progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del Contratto di mutuo, salvo previo accordo scritto della Regione Piemonte e dell'Istituto Finanziatore o di BEI, fermo restando che la Regione Piemonte, l'Istituto Finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; Al tal fine:

- o G1 dovrà aggiudicare l'appalto (aggiudicazione provvisoria) entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. n. 80 del 04-04-2019 del decreto n. 2 del 03-01-2019 (e quindi entro il 01-10-2019)
- o G2 dovrà sottoscrivere apposito atto di vincolo, secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione Piemonte (All A al presente atto), di durata trentennale in cui si impegnano a "mantenere la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici costituenti il Progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione con destinazione d'uso scolastica", reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei Registri immobiliari, come previsto dall'art 5 della L.R. 73/96
- o G3 dovrà approvare lo schema dell'atto di vincolo dell'ente Locale Beneficiario con atto deliberativo o decreto del presidente dell'Amministrazione Provinciale o Città Metropolitana.
- o G4 dovrà inviare copia dell'Atto di vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari alla Regione Piemonte in occasione della 1° richiesta di erogazione
- o G5 Dovrà aver assolto correttamente gli obblighi di alimentazione del monitoraggio relativamente alle sezioni "struttura del progetto" e "gestione del progetto" e richiesto la prima erogazione **entro il 1° febbraio 2020** a meno di comprovate motivazioni positivamente valutate dal settore scrivente.
- o G7 L'inadempienza di quanto sopra prescritto ai punti g1, g5 e g6 comporterà la decadenza dal piano annuale regionale e la segnalazione della causa di decadenza ai Ministeri competenti come previsto all'articolo 9 del presente atto

(h) mantenere in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Progetto;

(i) in riferimento all'Ambiente:

- (i) realizzare e gestire il Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
- (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali per il Progetto;
- (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;

(j) realizzare e gestire il Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente la Regione Piemonte (che a sua volta informerà l'Istituto Finanziatore, la BEI, il MIUR) di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio del Progetto;

(k) nei limiti consentiti dalla legge, informare la Regione Piemonte (che a sua volta informerà l'Istituto Finanziatore, la BEI, il MIUR) dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario dell'Ente Locale Beneficiario in connessione ad Illeciti Penali relativi al Finanziamento, alle somme rese disponibili dalla Regione Piemonte derivanti dal Finanziamento o relative al Progetto;

(l) adottare entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun suo dipendente o funzionario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al Progetto; informare prontamente la Regione Piemonte (che a sua volta informerà l'Istituto Finanziatore, la BEI e il MIUR) di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo (l);

(m) fare sì che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Mutuo ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili al Progetto, includano le seguenti previsioni:

- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Regione Piemonte e l'Ente Locale Beneficiario, in qualità di stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
- (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
- (iii) il diritto dell'Istituto Finanziatore e della BEI (o di soggetto dagli stessi all'uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente Locale

Beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Nel caso in cui il contratto sia già stato sottoscritto senza le predette clausole sarà necessario redigere un atto aggiuntivo al contratto che le contenga.

(n) dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, che nessuno dei fondi investiti nel progetto – diversi da quelli di cui al presente atto unilaterale d’obbligo – è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche e informare tempestivamente la Regione Piemonte, l’istituto finanziatore, il MIUR, e la BEI nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;

(o) comunicare alla Regione Piemonte, (che a sua volta informerà l’Istituto Finanziatore, il MIUR e la BEI) eventuali e indispensabili modifiche al Progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del piano triennale regionale autorizzativo dell’intervento;

(p) fornire alla Regione Piemonte e al MIUR ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione del Progetto, sia della documentazione che dei siti, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

Riconosce ed accetta, inoltre, che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative agli Enti Locali Beneficiari ed ai Progetti a ogni competente istituzione o ente dell’Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea.

B. Impegni generali

2.02 Obblighi di legge

L’Ente Locale Beneficiario si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto.

2.03 Libri e registri

L’Ente Locale Beneficiario dovrà mantenere e trasmettere alla Regione Piemonte i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

2.04 Visite

Verrà consentito e facilitato alle persone designate dalla Regione Piemonte, dall’ Istituto Finanziatore o dalla BEI, nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell’unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolati del diritto dell’unione europea di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto; (ii) intervistare rappresentanti dell’ente locale Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, e (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Ente Locale Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto e estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; e fornire alla Regione Piemonte, alla BEI e alle persone designate dalle altre istituzioni dell’unione europea tutta l’assistenza necessaria .

2.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01

L’Ente Locale Beneficiario si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori esterni dell’Istituto Finanziatore;
- d) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Regione Piemonte

2.06 Dichiarazioni e garanzie generali

L’ente Locale Beneficiario rende alla Regione Piemonte le dichiarazioni e garanzie relative alle circostanze di seguito indicate nel presente Articolo 2.06. L’Ente Locale dà atto che l’Istituto Finanziatore e la Regione Piemonte hanno sottoscritto il Contratto di Mutuo facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette e accurate alla data di sottoscrizione del Contratto di Mutuo ovvero alla diversa data in cui esse vengano ripetute ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’Articolo 6.06 del citato Contratto di Mutuo.

(a) L’Ente Locale Beneficiario è < [REDACTED] /> e ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;

(b) L'Ente Locale Beneficiario ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale d'obbligo ed ogni necessario atto o delibera è stata assunta da parte dei propri organi interni per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Atto unilaterale d'obbligo;

(c) le obbligazioni derivanti in capo al L'Ente Locale Beneficiario dal presente Atto unilaterale d'obbligo sono valide, efficaci, vincolanti ed opponibili ai terzi;

(d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del L'Ente Locale Beneficiario delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Atto unilaterale d'obbligo non sono né risulteranno essere:

(i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge applicabile, statuto, disposizione o regolamento, o qualsiasi sentenza, decreto e/o Autorizzazione a cui il L'Ente Locale Beneficiario sia soggetto;

(ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per L'Ente Locale Beneficiario la cui violazione comporti o possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole come indicato nel Contratto di Mutuo;

(iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione applicabile all'Ente Locale Beneficiario;

(e) non si è verificato né permane senza essere stato rimediato od oggetto di rinuncia nessun evento o circostanza che costituisce un evento di cui all' Articolo 9 del Contratto di Mutuo;

(f) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né L'Ente Locale Beneficiario è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per L'Ente Locale Beneficiario, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei confronti del L'Ente Locale Beneficiario un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato che possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;

(h) L'Ente Locale Beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01;

(i) L'Ente Locale Beneficiario dichiara di aver preso visione del Contratto di Progetto e di conoscerne integralmente il contenuto;

(l) L'Ente Locale Beneficiario dichiara di aver preso visione del Contratto Provvista BEI e di conoscerne integralmente il contenuto.

(m) L'Ente Locale Beneficiario dichiara di aver preso visione del Contratto di Mutuo e di conoscerne integralmente il contenuto.

Le dichiarazioni e garanzie sopra elencate sono rese per l'intera durata del Contratto di Mutuo e si considerano ripetute a ciascuna Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.

2.07 Man leva

2.07A L'Ente Locale Beneficiario si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate contenute nel presente Atto unilaterale d'obbligo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al precedente Articolo 2.05 fossero stati puntualmente adempiuti.

2.07B Senza pregiudizio per quanto sopra, l'Ente Locale Beneficiario si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte rispetto a qualsiasi richiesta di indennizzo, commissioni o rimborso di costi o spese da parte di BEI ai sensi del Contratto Provvista BEI, salvo che la richiesta di BEI sia motivata dall'inadempimento da parte dell'Istituto Finanziatore dei propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista BEI.

ARTICOLO 3 **Informazioni e visite**

3.01 Informazioni concernenti i Progetti

L'Ente Locale Beneficiario si impegna, a pena della decadenza dal piano annuale regionale e la segnalazione della causa di decadenza ai Ministeri competenti:

- (a) a fornire alla Regione Piemonte (che a sua volta informerà il MIUR) le seguenti informazioni relative al Progetto nei tempi e secondo le modalità indicate nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:
- (i) attestazione da parte dell'Ente Locale Beneficiario, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate a valere sul Contratto di Mutuo, che tutte le informazioni relative al Progetto che verrà finanziato per il tramite della relativa Erogazione siano state immesse nel Sistema Informatico di Monitoraggio e trasmesse alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto; e
 - (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti, che la Regione Piemonte, l'Istituto Finanziatore e/o il MIUR potranno ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli, restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dall'Ente Locale Beneficiario entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la Regione Piemonte, la BEI, l'Istituto Finanziatore, il MIUR potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese dell'Ente Locale Beneficiario, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;
- (b) a sottoporre prontamente alla Regione Piemonte, (che a sua volta informerà il MIUR) per approvazione ogni modificazione del Progetto, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani Regionali e nel Sistema Informatico di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;
- c) a informare prontamente la Regione Piemonte, (che a sua volta informerà l'Istituto Finanziatore e il MIUR) di:
- (i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione al Progetto o al presente Atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Ente Locale Beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro l'Ente Locale Beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto;
 - (ii) qualsiasi fatto o evento di cui l'Ente Locale Beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto;
 - (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni,
 - di cui sia venuto a conoscenza; e
 - che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione da parte dell'autorità giudiziaria di Illeciti Penali relativi al Progetto;
 - (iv) dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento del Progetto;
 - (v) di qualsiasi evento o circostanza di cui l'Ente Locale Beneficiario sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'Articolo 6.01(m);
 - (vi) qualsiasi inadempimento da parte sua di qualsiasi Normativa Ambientale;
 - (vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa al Progetto;
 - (viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogha pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione dell'Ente Locale Beneficiario interessato, è in corso, imminente o pendente nei suoi confronti ovvero dei membri dei propri organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi al Progetto, ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

3.02 Informazioni concernenti L'Ente Locale Beneficiario

L'Ente Locale Beneficiario, a pena della decadenza dal piano annuale regionale e segnalazione della causa di decadenza ai Ministeri competenti.:

- abbia attestato l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto.
- abbia adempiuto agli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico di Monitoraggio.
- ai fini della prima erogazione abbia trasmesso copia:
 - i. del presente atto unilaterale d'obbligo sottoscritto
 - ii. dell'atto di vincolo registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari.
 - iii. Di copia integrale del progetto oggetto di appalto
- ai fini delle erogazioni corrispondenti alla fine lavori e saldo, abbia provveduto ad aggiornare, sull'applicativo EDISCO i dati relativi agli edifici oggetto di contributo, secondo le caratteristiche di congruità e completezza, indicate nell'allegato A nella D.D. n. 981/A1506A del 17-10-2017 o eventuali sue modifiche ed particolare quanto indicato al punto 3

(b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all'Articolo 9 del Contratto di Mutuo;

5.03 Erogazione del finanziamento

Il Finanziamento sarà erogato dall'Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo come definito nel Contratto di Mutuo in una o più soluzioni a seguito di apposita richiesta di erogazione irrevocabile, inviata dalla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte può presentare all'Istituto Finanziatore non oltre tre richieste di erogazione per anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate:

- entro il 1° marzo, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.

L'importo richiesto da parte della Regione Piemonte all'Istituto Finanziatore per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00, salvo ove la regione Piemonte con il consenso dell'istituto finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'erogazione di un minore importo per giustificati motivi.

La Regione Piemonte, sulla base di quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'art. 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l'Istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli Enti beneficiari indicati in ciascuna richiesta di erogazione e per l'importo nella stessa indicato, su conti infruttiferi, intestati ai medesimi Enti presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione Piemonte per ciascun Ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso dell'Erogazione sarà effettuato in euro.

L'ente Locale Beneficiario solleva la Regione Piemonte e l'Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all'erogazione effettuata in favore dell'Ente beneficiario sulla base delle indicazioni e istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dall'Ente locale Beneficiario.

ARTICOLO 6

Rinuncia

Qualora l'Ente beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione Piemonte e al MIUR, mediante posta certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, secondo la normativa in vigore.

ARTICOLO 7

Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto unilaterale d'obbligo, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 8

Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Atto unilaterale d'obbligo e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente Atto unilaterale d'obbligo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non

preventivamente comunicate alla Regione a mezzo posta certificata, non saranno opponibili alla Regione, anche se diversamente conosciute.

ARTICOLO 9 **Inosservanza degli impegni**

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente Atto unilaterale d'obbligo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà l'ente Locale Beneficiario affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione dei finanziamenti indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'ente Locale beneficiario abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione avvierà il procedimento di decadenza dal piano annuale regionale e segnalerà la causa di decadenza ai Ministeri competenti e il soggetto attuatore sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, secondo la normativa in vigore.

ARTICOLO 10 **Esenzione di imposta**

Il presente Atto unilaterale d'obbligo redatto in due originali (di cui uno conservato dall'Ente locale beneficiario e uno conservato dalla Regione) è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ARTICOLO 11 **Giurisdizione competente**

Le eventuali controversie relative alla presente Atto unilaterale d'obbligo saranno deferite alla giurisdizione competente con sede al foro della Regione Piemonte.

_____, lì _____

Per Ente beneficiario

firmato digitalmente